

**pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma – Corte di Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 1223 del 23/01/2006**

Scritta - Obbligatorietà - Conseguenze - Rinnovo tacito del contratto - Inammissibilità -
Comportamento concludente - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1223 del
23/01/2006

La volontà negoziale della P.A. non può desumersi da comportamenti concludenti, ma deve
essere espressa in forma scritta a pena di nullità, con la conseguenza che nei suoi riguardi non
è radicalmente ipotizzabile, in relazione al disposto dell'art. 1579 cod. civ., la rinnovazione tacita
del contratto di locazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1223 del 23/01/2006